

**Spett.le
SUAP del Comune di Gavi**
Via Mameli n.44
15066 – Gavi (AL)
www.pa-online.it

**p.c. Spett.le
Comune di Gavi**
Via Mameli n.44
15066 – Gavi (AL)

**p.c. Spett.le
Ufficio Tecnico del Comune di Gavi**
Via Mameli n.44
15066 – Gavi (AL)

**p.c. Spett.le
Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio**
Via Avogadro n. 30
C.so Bolzano n.40
10121 – Torino (TO)

**p.c. Spett.le
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**
Via Pavia snc
15121 – Alessandria (AL)

**p.c. Spett.le
Soprintendenza Speciale per il PNRR**
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**p.c. Spett.le
ARPA PIEMONTE**
Dipartimento Tematico Radiazioni
Struttura Semplice
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Via Jervis n. 30 – Ivrea (TO)

TRASMISSIONE A CURA SUAP

Prot. INWIT n° 204 del 05.02.2026

OGGETTO: ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49 del D.lgvo 259/03 e s.m. e i., per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di FASTWEB nel Comune di Gavi (AL), Frazione Pratolungo – Fg. 39 Mapp. 236.

Impianto in ottemperanza al Bando pubblico PNRR Italia 5G

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Milano, Largo Donegani, 2 – 20123 Milano
Tel. +39 02 54106032 – Fax +39 02 55196874
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00

Nome sito INWIT S.p.A.
Nome sito FASTWEB S.p.A.

GAVI
5G BANDO GAVI

Codice sito I417AL
Codice sito 1RM08221

La Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - **INWIT S.p.A.** con sede legale in Milano, Largo Donegani n. 2, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606 in persona del Dott. Tommaso Pariota, C.F. PRRTMS60A24F839I nato a NAPOLI IL 24/01/1960 in forza di procura rilasciata dal notaio Sandra De Franchis di Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021

E

La Soc. **FASTWEB S.p.A.**, società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 12878470157 in persona di Davide Scarlatti, delegato all'uopo in forza dell'atto di conferimento di procura con rogito notaio Elena Terrenghi in Milano, con n° di repertorio 109097 del 29/12/2025, licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni come da concessione n. 128/01 cons del 14/03/2001 (in qualità di società Ospite – di seguito per brevità indicata anche come “OSPISTE”)

PREMESSO

- Fastweb è un operatore di telecomunicazioni operante in Italia autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 259/2003, titolare, tra le altre, di una infrastruttura di accesso di rete mobile;
- Vodafone Servizi e Tecnologie S.R.L. (di seguito anche V.S.T.) è una società con Sede Legale in Milano, Via Lorenteggio 240, Codice Fiscale n. 05288010969;
- Fastweb è subentrata a Vodafone Italia S.p.A. nel contratto con Vodafone Servizi Tecnologici S.R.L., contratto sottoscritto in data 31/12/2024 denominato “Technology Service Agreement” (di seguito anche “T.S.A.”), che disciplina, tra le altre tematiche, le attività e i servizi che V.S.T. si è impegnata a compiere a favore di (allora VODAFONE) Fastweb per lo svolgimento dello sviluppo, aggiornamento e ottimizzazione della infrastruttura di accesso mobile della stessa (allora VODAFONE) Fastweb;
- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziataria FASTWEB S.p.A. è tenuta, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
- la materia relativa ai titoli abilitativi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale, il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- **che INWIT S.p.A. è titolare** come previsto dall'art 11 del D.lgvo 207/2021 di **Autorizzazione generale** per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A. è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D.lgvo 259/03 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo, in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: “Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale”. Le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero

presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli artt. 43 e ss” si allega autorizzazione del MISE;

- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 25606;
- **che FASTWEB S.p.A. è licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni** (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;
- **che in data 28 giugno 2022** è stato aggiudicato da Infratel al Raggruppamento temporaneo di imprese INWIT (mandataria) TIM e FASTWEB il Bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink (G.U.U.E. N. 2022-OJS101-279282-IT DEL 25 MAGGIO 2022 E G.U.R.I., 5° S.S., N. 62 DEL 30 MAGGIO 2022);
- che il bando prevede la realizzazione di nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica, nelle aree a fallimento di mercato, la cui totalità dei siti in elenco dovrà essere completata entro il 2026. L’Italia è il primo paese a prevedere un intervento pubblico per il mercato mobile per favorire lo sviluppo di una tecnologia all’avanguardia, anche nelle aree più svantaggiate e in digital divide. L’obiettivo è quello di arrivare nelle case degli italiani con una connessione fissa di almeno 1 Giga e garantire la copertura 5G ad altissima velocità a tutte le aree popolate del Paese per garantire, entro il 2026 uguaglianza ed inclusione sociale attraverso un Paese connesso ai migliori livelli europei, di cui potranno beneficiare tutti i cittadini;
- che i piani PNRR hanno priorità ed urgenza di intervento e che il mancato raggiungimento degli obiettivi PNRR comporta, ai sensi dell’art. 24 del regolamento (UE) 2021/241, il disimpegno da parte della Commissione europea del relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o revoca delle risorse relative agli investimenti previsti dal PNRR;
- che in data 30/11/2023 è stata pubblicata sulla gazzetta Ufficiale la Direttiva Ministeriale concernente *“Le Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l’attuazione del PNRR”* che prevede all’art. 2 che: “in relazione alla realizzazione delle infrastrutture strategiche oggetto della presente direttiva, l’esercizio dell’attività autorizzatoria non deve determinare la frapposizione di ostacoli, arresto o l’aggravamento dei procedimenti e/o il rallentamento delle tempistiche procedurali”, così che le infrastrutture ed i relativi permessi assumono carattere di urgenza e indifferibilità;
- Nell’elenco delle località per le quali occorre procedere con la realizzazione di impianti di telefonia mobile è ricompreso il territorio del comune di Gavi e nello specifico l’impianto per il quale si avanza l’istanza in oggetto;
- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario FASTWEB S.p.A. è tenuta, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall’art. 10 del D.P.R 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
- che l’art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che “la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all’espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere”;

- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- che l'art 51 comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti **impianti hanno carattere di pubblica utilità** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001n. 327;
- che ogni OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività ogni OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;
- che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, D. in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 259/03;
- che l'art. 44 comma 3 impone alla pubblica amministrazione procedente: "**In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori**";
- che l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, il comma 5 recita : "**L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.**"
- Che all'art 44 comma 7 allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, **Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi** ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36:**
- Che all'art 44 comma 8 è statuito che " la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori";
- Che all'art 44 comma 10, "Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, **non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza** o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni

culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. **Decorso il suddetto termine**, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale **È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE**. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi";

- Che nel caso di specie l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il livello di qualità per l'erogazione del servizio radiomobile e ricade in ambito territoriale sottoposto a regime di tutela, ed in particolare ricade:
 - In area sottoposta a vincolo paesaggistico D.lgvo 42/04
 - In area sottoposta a vincolo idrogeologico
- Che pertanto necessita acquisire in ambito di conferenza dei servizi i relativi pareri/nulla osta previsti sottoelencati ed a tal fine si trasmette all'ente precedente unitamente alla presente tutta la documentazione a supporto;
 - Parere Soprintendenza e Regione per autorizzazione paesaggistica;
 - Autorizzazione comunale per svincolo idrogeologico;
 - Parere ARPA;
 - Provvedimento Autorizzativo Unico a cura del SUAP.
- che pertanto **in ottemperanza con quanto previsto all'art 44 comma 5 si dà contestualmente notizia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte**;
- Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'impianto in oggetto, le società scriventi rappresentate come sopra riportato

CHIEDONO

- **INWIT S.p.A.**: in relazione all'infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto indicato quale infrastruttura civile e accessori delle stesse nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico.
- **FASTWEB S.p.A.**: in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni sopra indicato, con esplicito riferimento a quanto indicato quale impianto e/o accessori del proprio impianto nella Relazione Tecnica urbanistica, nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

Ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 259/03 specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emissione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 gg dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione.

CHIEDONO ALTRESÌ

a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della **pubblicizzazione dell'istanza**.

A tal fine recependo le modifiche normative introdotte all'art 44 come disciplinato all'art 27 della **Legge 2 dicembre 2025, n. 182** "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese." (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025), la pubblicizzazione può avvenire "anche sul portale web dedicato».

La pubblicizzazione non rileva alla fine della formazione del silenzio assenso e non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto.

Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche

Per tali aspetti e specificamente per ognuna delle società istanti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati alla presente.

A titolo esplicativo, ai fini della definizione della titolarità degli obblighi del committente e/o datore di lavoro come precisati dal D.L.81/2008 e successive modifiche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre agli obblighi del committente previsti anche da altre normative, si precisa che sarà a cura delle rispettive società la sorveglianza e la verifica delle lavorazioni realizzate dalle imprese esecutrici così come anche la modifica, la realizzazione ed il posizionamento rispetto ai progetti autorizzati, secondo questa attribuzione:

per INWIT Infrastrutture Wireless Italia S.p.A.

- Palo metallico di altezza pari a 30.00 m più un pennone di prolunga per un'altezza complessiva dell'impianto pari a 34.00 m e che si troverà all'interno di un'area recintata di 42.25 mq (o 6.50 x 6.50 m) nella quale saranno collocati gli apparati outdoor necessari al funzionamento dell'impianto ospitato;
- Apposita carpenteria per supporto antenne e parabole da installare sul palo;
- Basamenti in c.a. e strutture di sopraelevazione per l'alloggiamento in posizione rialzata degli apparati tecnologici necessari al funzionamento delle SRB;
- Recinzione metallica ancorata su basamento in c.a. delimitante l'intera area del sito;
- Anello di terra;
- Cavidotti e pozzetti per cavi RF, energia elettrica per l'alimentazione della stazione, flussi telefonici e impianto di messa a terra.

per FASTWEB S.p.A.

- N. 2 antenne settoriali FASTWEB da installare su apposita carpenteria;
- N. 2 parabole per tratta radio FASTWEB di diametro 60 cm da ancorare su apposita carpenteria;
- Moduli RRH da collocare su apposita carpenteria sul fusto del palo;
- Installazione argano per la movimentazione dei carichi durante le opere di manutenzione ai moduli trasmissivi;
- Apparati tecnologici;

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Milano, Largo Donegani, 2 – 20123 Milano
Tel. +39 02 54106032 – Fax +39 02 55196874
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00

- Collegamento cavi;
- Relativi impianti elettrici.

Per maggiore completezza il tutto viene ulteriormente meglio specificato nel Progetto Definitivo e nella Relazione Tecnica di Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) tutti allegati alla presente.

Nel contempo le sottoscritte, in forza delle dichiarazioni contenute nelle Relazioni di conformità della Stazione Radio Base a firma dell'Ing. Arch. Giuseppe Barbero, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

DICHIARANO

- che le informazioni rispondono a verità, consapevoli che ai sensi dell'articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
- che esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- **FASTWEB:** l'impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d'esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36.

A tal fine si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori.

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/'01, le **scriventi Società sono esonerate** dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché **dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.54 del citato D. Lgs. n.207/2021**;
- che per quanto attiene l'indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), le scriventi si riservano di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08;
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l'edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Si allega alla presente istanza:

Allegati per attivare i procedimenti:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento del Procuratore;
- Copia della Procura;
- Documento del tecnico incaricato;
- Delega alla presentazione;
- Relazione di conformità ai campi elettromagnetici

Allegati per il parere paesaggistico:

- Dichiarazione necessità di autorizzazione paesaggistica;
- Relazione paesaggistica ORDINARIA ex D.lvo 42/2004.

Allegati per il parere idrogeologico:

- Scavi e Ritombamento;
- Relazione Geologica.

Allegati per l'ARPA:

- Progetto architettonico;
- Relazione di conformità ai campi elettromagnetici
- Conferimento dell'incarico per la presentazione delle istanze

p.p. INWIT S.p.A.

Dott. Tommaso Pariota

firmato digitalmente

p.p. FASTWEB S.p.A.

Davide Scarlatti

firmato digitalmente

Riferimenti per comunicazioni

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:
per professionista Dott. Ing. Giuseppe Barbero, corrispondenza c/o Studio Tecnico Barbero S.r.l.
Tel 011.19702635 - studiorbarberosrl@pec.it

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Milano, Largo Donegani, 2 – 20123 Milano
Tel. +39 02 54106032 – Fax +39 02 55196874
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00